



RISOLUZIONE n. 241 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 22 febbraio 2023:

OGGETTO: In merito al sistema di concertazione istituzionale della Regione Toscana, con particolare riferimento al coinvolgimento delle province.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- gli articoli 48 e 65 dello Statuto della Regione Toscana prevedono che la medesima Regione, all'interno dell'attività di programmazione e, comunque, su atti di iniziativa degli organi di governo, possa promuovere fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
- in particolare, l'articolo 65, comma 2, dello Statuto, prevede che: "gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall'articolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari".

Richiamata la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), che all'articolo 3 disciplina le procedure di concertazione, confronto e partecipazione dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale;

Rilevato, in particolare, che l'articolo 3 della l.r. 1/2015 prevede che le procedure di concertazione o confronto siano finalizzate "alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull'individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti", nonché "alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti";

Visto altresì l'articolo 4 (Tavolo di concertazione istituzionale) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Tenuto conto dei contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto in data del 6 febbraio 2006, dalla Giunta regionale e l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM) Toscana e l'Unione regionale delle province toscane (URPT), aggiornato nel corso degli anni e tuttora vigente, che disciplina obiettivi, ambiti applicativi e funzionamento dei tavoli di concertazioni cui partecipano le associazioni rappresentative degli enti locali;

Ricordato che:

- la riforma degli enti locali introdotta con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha ridefinito, tra gli altri aspetti, l'ordinamento delle province, ridimensionandone il ruolo e le funzioni, ed istituito le città metropolitane;
- in particolare, le province sono state definite, così come le città metropolitane, enti di area vasta e i relativi organi, il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, sono divenuti organi elettivi di secondo grado; analogo impianto è seguito per il consiglio delle città metropolitane, con la differenza che il sindaco metropolitano coincide con il sindaco del comune capoluogo.

Evidenziato che tale processo trovava collocazione nel più ampio contesto di riforma costituzionale, di cui al referendum del 4 dicembre 2016, che prevedeva, tra gli altri aspetti, il superamento delle province;

Ricordato che:

- all'interno di tale cornice di complessivo processo riformatore del sistema degli enti locali, la Regione Toscana, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011, 65/2014), ha disposto il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della l. 56/2014;
- durante tale fase, la Regione Toscana aveva espresso una serie di indirizzi in sintonia con il quadro di riforme prospettato a livello nazionale, in buona parte ricondotti all'interno della risoluzione del Consiglio regionale 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), dove, tra i vari aspetti trattati, si riconosceva all'ANCI "per coerenza con il quadro generale, il ruolo di interlocutore esclusivo nei confronti della Giunta e del Consiglio regionale nella concertazione delle politiche regionali e superando, di conseguenza, i rapporti con le altre forme associative degli enti locali (...)" e al numero 5 del dispositivo si impegnava la Giunta regionale "a promuovere il superamento degli organismi di rappresentanza degli enti locali non più attinenti all'attuale processo di riordino come UPI, UNCEM e Legautonomie orientando tutte le risorse destinate alla rappresentanza delle autonomie in favore dell'ANCI, ormai divenuta interlocutore esclusivo (...)".

Preso atto che, in seguito alla mancata approvazione della sopracitata riforma costituzionale, sono progressivamente emerse sollecitazioni, sia di natura politica, sia istituzionale, sull'opportunità di un nuovo intervento legislativo finalizzato a rafforzare l'attuale ruolo delle province anche mediante l'elezione diretta del presidente;

Rilevato che presso il Senato della Repubblica sono stati depositati quattro disegni di legge da parte di partiti di maggioranza e di minoranza e si è avviato il percorso di superamento della legge 56/2014 e di rafforzamento delle province;

Considerato che:

- nelle more di tale intervento legislativo, è opportuno favorire la massima partecipazione dell'intero complesso degli enti locali alle fasi formali di concertazione o di confronto, a partire da quelle previste dallo Statuto e dalle leggi regionali, al fine di promuovere uno sviluppo quanto più condiviso dell'economia e della società toscana;
- in quest'ottica, come proposto anche dall'UPI Toscana, è opportuno superare formalmente gli indirizzi in materia di concertazione e di coinvolgimento sulle politiche regionali a suo tempo espressi, in un diverso contesto storico-istituzionale, con la sopracitata risoluzione 39/2016.

Impegna
la Giunta regionale

per quanto espresso in narrativa, a garantire la piena partecipazione dell'UPI Toscana nelle fasi formali di concertazione e confronto previste dallo Statuto e dalle leggi regionali, oltretutto su tutti gli atti di interesse, superando quanto contenuto nella risoluzione 39/2016, con l'obiettivo di perseguire con sempre più efficacia la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali della Toscana in attuazione del principio di leale collaborazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli